

162 - Delibera di Giunta

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 162 DD. 18 dicembre 2017

OGGETTO: proroga tecnica per 6 mesi contratto in materia di affido del servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana periodo 01.01.2018 -30.06.2018, affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. - di Trento (riferimento contratto rep. n. 80 dd. 04.06.2012 e successive proroghe).

IL COMITATO ESECUTIVO

Dato atto che:

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha sottoscritto il contratto repertorio n. 80 dd. 04 giugno 2012, con il Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. - via Klagenfurt 52 – Trento – C.F. – P.I. 01656100227 per servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno di Pergine Valsugana per il periodo 01.01.2012-31.12.2012;
- con determinazione n. 524 dd. 11.04.2012 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2012;
- con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto "Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all'art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d'atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni";
- con determinazione n. 303 dd. 14.02.2013 la Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2013;
- richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto "Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013";
- con determinazione n. 2567 dd. 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2014;
- con determinazione n. 2656 dd. 15.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2015;
- con deliberazione n. 219 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2016;
- con deliberazione n. 155 dd. 12.12.2016 il Comitato Esecutivo ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2017;

- la L.P. n. 16/2008 ha introdotto un nuovo comma 5 bis all'art. 38 della L.P. 14/1991 il quale prevede che fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni, ai soggetti convenzionati, come nel caso suddetto, alla data di entrata in vigore del comma stesso continuano a svolgere le proprie attività sulla base delle convenzioni in corso, fino alla data prevista dall'art. 53 comma 5 della L.P. 27.7.2013 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- la lettera del Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.10.2012 prot. S144/2012/23.3/607049 prevede che le convenzioni in essere sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà individuata dal Regolamento della L.P. 13/2007;
- ad oggi non è stato ancora adottato il regolamento della L.P. 13/2007.

Vista la scadenza della proroga del contratto in parola al 31.12.2017 e ritenuto opportuno prorogare detto contratto fino al 30.06.2018 al fine di impostare un confronto concorrenziale tra soggetti idonei al convenzionamento ai sensi della L.P. 14/91.

Atteso che:

- con lettera della Responsabile del Servizio Socio-assistenziale prot. 24590/22.5 dd. 17.11.2017 è stata richiesta al Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. la disponibilità al rinnovo per il periodo di 6 mesi, dal 01.01.2018 al 30.06.2018, del contratto di affido del servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana;
- con nota prot. n. 1143/16/GM dd. 23.11.2017 (ns. protocollo n. 25132 dd. 23.11.2017) il Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. ha comunicato la disponibilità e l'impegno a proseguire nella gestione del trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana fino al 30.06.2018;
- l'ammontare delle prestazioni richieste al Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. per il primo semestre anno 2018, come previsto dal contratto rep. 80 dd. 04.06.2012 per le motivazioni tutte in esso contenute, saranno pari ad € 10.868,34.= (IVA 10% inclusa) che verranno erogati al Consorzio in 6 rate mensili posticipate (6 rate di € 1.811,39.= IVA 10% inclusa) dietro presentazione di regolare fattura;
- la previsione di spesa per il primo semestre anno 2018, quantificata in base al corrispettivo 2017 risulta essere pari ad € 10.868,34.= IVA 10% inclusa;

Ritenuto pertanto:

- di prorogare la vigenza del contratto n. 80 dd. 04.06.2012, impegnando la relativa spesa per il periodo di 6 mesi, dal 01.01.2018 al 30.06.2018;
- di dare atto che l'importo del contratto per il periodo 01.01.2018 al 30.06.2018 è quantificato in € 10.868,34.=-;
- di riservare alla competenza della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, secondo lo schema di atto allegato A) alla presente deliberazione, al quale è autorizzata ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari;

visto l'articolo 7 "Misure di trasparenza", comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08 gennaio 2014, ad oggetto "Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”, come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29 gennaio 2014, a firma del Segretario generale della Comunità;

viste le circolari prot. n. 2908/4.10 dd. 06 febbraio 2014, prot. n. 4854/4.10 dd. 27 febbraio 2014, e prot. n. 34273/1.10 dd. 30.12.2014 a firma del Segretario generale della Comunità relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Codice di comportamento;

preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che - sussiste l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito della Comunità, sezione “amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e Contratti”;

preso atto che in esito alle consultazioni elettorali dd. 10.07.2015 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Pierino Caresia, il quale in data 20.07.2015 con proprio Decreto n. 11 ha regolarmente costituito il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante nomina dei componenti dello stesso e attribuzione delle relative deleghe;

visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

visto il Titolo III – Organi Istituzionali, Capo I – Organi di Governo, Sezione III – La Giunta – del vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 28. “Composizione”;

visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- visto il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38 dd. 28 dicembre 2016 esecutiva ai sensi di legge;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01

febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter predisporre da subito tutti gli atti necessari successivi al presente provvedimento;

vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa la dott.ssa Francesca Carneri, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data 7 dicembre 2017 esprime parere favorevole.

LA PROPONENTE
- dott.ssa Francesca Carneri -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 11 dicembre 2017 esprime parere favorevole.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di prorogare, per le motivazioni tutte espresse in premessa sino al 30.06.2018 il contratto rep. n. 80 dd. 04.06.2012, relativo al servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana.
L'importo del contratto per i 6 mesi decorrenti da 01.01.2018 è pari ad € 10.868,34=;
2. di riservare alla competenza della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico secondo lo schema Allegato A) alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, al quale è autorizzata ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari. L'atto sarà adottato nella medesima forma dei precedenti contratti, con autorizzazione fin d'ora alla sottoscrizione da parte del Presidente della Comunità alla Responsabile del Servizio Socio - assistenziale;
3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore del Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. con sede in Trento in via Klagenfurt 52- C.F. e P.IVA 01656100227 al bilancio di previsione 2017-2019 come di seguito indicato:
 - quota anno 2018 pari ad € 10.868,34.= IVA 10% inclusa, al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 10) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3;
4. di precisare, per quanto espresso in premessa, che il presente incarico rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti";
5. di provvedere ad acquisire il numero CIG relativo al contratto in parola, non appena esecutiva la presente deliberazione.
6. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
7. di dare atto nel contempo che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 30.06.2018;
8. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del

T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;

9. di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;
10. di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199;

per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FC/LC

162 - Delibera di Giunta - Allegato Utente 1 (A01)

Imposta di bollo pari ad € 48,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n. Reg. atti privati

CONTRATTO

**PER L' AFFIDO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI
FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO PER MINORI DI PERGINE
VALSUGANA PERIODO 01.01.2018 – 30.06.2018.**

CIG _____

tra

Francesca Carneri, nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F. CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine Valsugana (TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

Lorenzo Laner, nato a Trento il 26/03/1966 e residente a Frassilongo (TN) – Maso Raut, 21 – in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. con sede legale in Trento – Via Klagenfurt, 52 – C.F. e P.IVA 01656100227,

SI PREMETTE CHE

Richiamato il contratto rep. 80 dd. 04.06.2012 avente ad oggetto affido al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - del servizio di trasporto minori frequentanti il Centro Diurno di Pergine Valsugana periodo 01.01.2012-31.12.2012.

Con determinazione n. 524 dd. 11.04.2012 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2012.

Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto "Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all'art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d'atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni".

Con determinazione n. 303 dd. 14.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2013.

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto "Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013".

Con determinazione n. 2567 dd. 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. -

il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2014.

Con determinazione n. 2656 dd. 15.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2015.

Con deliberazione n. 219 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2016.

Con deliberazione n. 155 dd. 12.12.2016 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana per l'anno 2017.

CIO' PREMESSO

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominato Comunità, proroga il contratto rep. n. 80 dd. 04.06.2012 al Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A., con sede in Trento, Via

Klagenfurt 52, di seguito denominata Consorzio, che accetta di svolgere il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

Prestazioni erogate

Il servizio ha per oggetto il trasporto orientativo di circa n. 15 minori individuati dalla Comunità quali utenti del Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana, dal loro domicilio al Centro, sito in Via 3 Novembre n. 38 in Pergine Valsugana, e ritorno al loro domicilio, con automezzo autorizzato al trasporto di persone da almeno 9 posti anche non attrezzato al trasporto di carrozzelle.

Per la gestione operativa dei viaggi il Consorzio dovrà fare riferimento agli operatori dell'Associazione Provinciale per Minori A.P.P.M. Onlus, Associazione che gestisce attualmente il Centro Diurno per Minori: gli operatori del Centro forniranno l'elenco dei minori da trasportare con l'indicazione del loro domicilio, dei giorni, degli orari ed ogni informazione utile per la regolare esecuzione del servizio in oggetto.

Il servizio prevede:

- prelievo dei minori dal loro domicilio/scuola frequentata ed il loro accompagnamento al Centro Diurno per Minori, percorrendo il tragitto complessivamente più breve e che rechi il minor disagio possibile agli utenti, seguendo anche le indicazioni fornite dagli

Operatori di riferimento del Centro Minori. L'esecutore si impegna a far salire/scendere i minori nel punto di fermata 'sicuro' più vicino al domicilio segnalato, mentre eventuali variazioni rispetto alla salita/discesa dei minori dall'automezzo in luogo diverso dal domicilio segnalato, dovranno essere preventivamente comunicati all'esecutore dagli operatori del Centro Minori. E' autorizzato il solo trasporto dei minori per i quali la Comunità ha richiesto detto servizio, rimanendo di norma nell'ambito dei comuni sopra individuati. Si precisa che il trasporto di norma non è individualizzato, salvo nei casi in cui questo venga esplicitamente richiesto ma deve essere svolto in forma cumulativa;

- successivo riaccompagnamento dei minori al loro domicilio al termine della permanenza presso il Centro Diurno per Minori con partenza dal Centro e con le medesime modalità di cui sopra;
- aiuto, al bisogno, ai minori con difficoltà di movimento a raggiungere l'automezzo, il Centro Diurno per Minori o la propria abitazione.

Il servizio trasporto viene di norma effettuato dal lunedì al sabato compreso:

- nel periodo scolastico sono previsti più viaggi al giorno: l'orario del servizio trasporto verso il Centro dipende dall'orario scolastico ed in generale è in tarda mattinata/primo pomeriggio, mentre l'orario

del servizio di trasporto con partenza dal Centro Diurno per Minori è indicativamente fissato nel tardo pomeriggio/ore serali;

- nel periodo di chiusura della scuola sono previsti di norma n. 2 viaggi al giorno al mattino dal domicilio degli utenti al Centro Diurno per Minori e nel pomeriggio dal Centro Diurno per Minori al domicilio degli utenti (orientativamente arrivo al Centro ad ore 10.00 e partenza dal Centro ad ore 18.00). L'orario del servizio trasporto sarà stabilito e concordato dal Coordinatore del Centro Diurno per Minori con l'esecutore del servizio.

Variazioni dell'orario, del numero dei viaggi o dei giorni settimanali di servizio potranno essere programmate e concordate direttamente dagli Operatori del Centro Diurno per Minori con il Consorzio.

Durante l'anno sarà possibile l'attivazione, previa programmazione concordata di ulteriori servizi di accesso al Centro (e ritorno al domicilio) per particolari iniziative/attività organizzate dal Centro stesso, con orari definiti in base al bisogno.

Durante il periodo di tempo in cui gli utenti rimangono presso il Centro, l'esecutore è esonerato da qualsiasi obbligo di attesa e potrà quindi liberamente svolgere le proprie attività.

L'esecutore del servizio si impegna altresì:

- nel caso in cui i minori non siano presenti al domicilio/scuola all'orario prefissato, ad incaricare il conducente dell'automezzo a seguire puntualmente le indicazioni fornite in merito direttamente dagli Operatori di riferimento del Centro. Nell'esecuzione del

- servizio i conducenti dovranno tener conto delle eventuali difficoltà delle persone trasportate e tenere una condotta di guida adeguata;
- a dare comunicazione immediata di eventuali lamentele o problemi riscontrati durante il servizio agli Operatori di riferimento del Centro Minori e/o al Servizio Socio-assistenziale della Comunità;
 - a comunicare alla Comunità ed agli operatori del Centro Minori prima della sottoscrizione del contratto il nominativo del referente dell'esecutore per il presente servizio ed il numero telefonico al quale far capo per comunicazioni urgenti.

Art. 3

Mezzi

L'esecutore del servizio si impegna a garantire l'effettuazione dei servizi in oggetto con personale di guida in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e utilizzando un pulmino anche non attrezzato al trasporto di carrozzelle da n. 9 posti.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in regola con le normative vigenti.

Il servizio dovrà essere garantito dal Consorzio anche in caso di impedimento proprio o del proprio personale dipendente od incaricato. Il Consorzio dovrà in tal caso provvedere a trovare adeguata soluzione sostitutiva in modo da assicurare l'esecuzione del servizio a mezzo di autisti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia, dandone tempestiva comunicazione alla Comunità.

Art. 4

Responsabilità – copertura assicurativa

Il Consorzio è responsabile dei servizi affidati con il presente contratto.

Il Consorzio si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti, che dovranno altresì essere considerati terzi tra loro.

I massimali di assicurazione non dovranno esser inferiori all'importo di € 3.000.000,00 per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Polizza furto, polizza incendio e rischi civili.

Il Consorzio si impegna ad attivare la copertura assicurativa su segnalazione diretta degli utenti di danni subiti o su segnalazione degli stessi da parte della Comunità, e si impegna a comunicare alla Comunità il contenuto della segnalazione dell'utente.

Il Consorzio provvede in ogni caso a comunicare alla Comunità l'avvenuto rimborso del danno o l'esito della controversia.

Copia delle polizze sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma del presente contratto.

Art. 5

Corrispettivi

Il corrispettivo unitario dovuto dalla Comunità al Consorzio per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto è di Euro 10.868,34 (IVA 10% inclusa), quale corrispettivo annuo forfetario per tutti i viaggi/ trasporti richiesti da e verso il Centro diurno per minori di Pergine Valsugana con pulmino di almeno n. 9 posti anche non attrezzato per il trasporto di carrozzelle. Detto corrispettivo forfetario annuo verrà riconosciuto al Consorzio in 6 rate mensili posticipate secondo le modalità sotto indicate.

Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa a carico del Consorzio ad esclusione dell'IVA se dovuta.

Il corrispettivo include l'effettuazione di servizi trasporto per circa n. 11.000 chilometri: qualora i chilometri effettivamente percorsi superino i 11.000 chilometri annui è facoltà del Consorzio di richiedere alla Comunità il riconoscimento dei chilometri aggiuntivi rispetto ai 11.000 al corrispettivo per chilometro di euro 0,89 + IVA 10% presentando 'la documentazione sotto precisata': tale richiesta dovrà pervenire alla Comunità entro il termine massimo del 31 maggio per consentire i controlli e l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro la fine dell'anno.

Il corrispettivo forfetario per il primo semestre anno 2018 è quindi quantificato in € 10.868,34 (IVA 10% inclusa) e verrà erogato al Consorzio in 6 rate mensili posticipate (6 rate di € 1.811,39 IVA 10% inclusa) dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 6

Durata

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 80 dd. 04.06.2012 per il periodo di sei mesi dal 01.01.2018 al 30.06.2018.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Consorzio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 8

Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 10 dd. 30 gennaio 2017, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre

2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Il "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione" è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol www.comunita.altavalsugana.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione" –

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/piano-Triennale-di-Prevenzione-della-corruzione-2017-2019>.

Il "Nuovo Codice di comportamento dipendenti" è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol www.comunita.altavalsugana.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione".

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/nuovo-Codice-di-comportamento-dipendenti>.

A tal fine il Consorzio dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza e si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto piano e codice ai proprie collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 9

Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed

eccettuata) sono a carico del Consorzio.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10

Disposizioni finali

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 80 dd. 04.06.2012, al quale si rinvia ad eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Per la Comunità | Per il Consorzio |
| Alta Valsugana e Bersntol | C.T.A. Consorzio Trentino |
| | Autonoleggiatori |
| LA RESPONSABILE DEL | IL LEGALE |
| SERVIZIO SOCIO | RAPPRESENTANTE |
| ASSISTENZIALE | |
| Francesca Carneri | Lorenzo Laner |
| (Firma digitale) | (Firma digitale) |